

COMUNE DI BOCENAGO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PIANO DELLA
ZONIZZAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

RELAZIONE TECNICA

Settembre 2007

STATO DEL DOCUMENTO

INDICE DI REVISIONE						
REV	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	NOTE	PAG
01		CET Soc. Coop		Il comune di Bocenago		

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI, RIPRODURRE, COPIARE E/O UTILIZZARE TUTTO O IN PARTE QUESTO DOCUMENTO SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEGLI AUTORI E DEL PROPRIETARIO (Legge 22.04.1941, n° 633 - Art. 2575 e segg. C.c.)

Indice

PREMESSA	1
1. OBIETTIVI.....	2
2. METODOLOGIA APPLICATA	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4. IL TERRITORIO COMUNALE	6
4.2 Aree particolarmente protette	7
4.3 Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	8
4.4 Aree di tipo misto.....	8
4.5 Aree di intensa attività umana.....	8
4.6 Aree prevalentemente industriale.....	9
4.7 Aree esclusivamente industriale.....	9
4.8 Le infrastrutture viarie	9
5. CLASSIFICAZIONE.....	11
5.1 Classe I	11
5.2 Classe II	11
5.3 Classe III.....	12
5.4 Classe IV.....	12
5.5 Classe V	12
5.6 Classe VI.....	13
5.7 Classi stradali e fasce di pertinenza.....	13
5.8 Fasce di transizione	14
6. NORME TECNICHE.....	16
7. CERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE	30
ALLEGATI	31

PREMESSA

La zonizzazione acustica è una classificazione del territorio che consiste nell'assegnazione ad una classe acustica di appartenenza, porzioni omogenee di territorio.

Per la redazione del piano di zonizzazione acustica di primaria importanza è l'analisi a scopo conoscitivo dei programmi comunali al fine di verificare la corrispondenza tra le destinazioni d'uso effettive.

L'articolazione in zone acustiche del territorio comunale, così come definita in sede normativa, richiede, infatti, una conoscenza puntuale sia delle destinazioni d'uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Per conseguire tale obiettivo si è resa necessaria una analisi delle definizioni delle diverse categorie d'uso del suolo del P.R.G. al fine di individuare, ove possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del DPCM 14/11/1997, tale operazione è stata svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

1. OBIETTIVI

La zonizzazione acustica è il punto di partenza per interventi di prevenzione e risanamento dell'inquinamento acustico.

Essa è redatta con lo scopo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate acusticamente e nel contempo di permettere il risanamento di quelle zone ove sono riscontrabili livelli di rumorosità che potrebbero comportare possibili effetti negativi sulla salute della popolazione residente.

La suddivisione del territorio in classi acustiche risulta pertanto un indispensabile strumento di pianificazione ai fini della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo.

Contestualmente la zonizzazione acustica è di importanza rilevante per tutti i soggetti titolari di sorgenti fisse (imprese, esercizi pubblici ecc.) presenti sul territorio, che possono conoscere i valori massimi di emissione da rispettare al fine di progettare correttamente, qualora ne sia il caso, gli interventi di bonifica atti a conseguire gli obiettivi prefissati e le nuove eventuali attività di sviluppo. Per emissione si intende il suono emesso da ogni singola sorgente mentre l'immissione è da intendersi come pressione sonora relativa a tutte le sorgenti.

Allo stesso modo, la zonizzazione acustica costituisce un punto di riferimento per la gestione delle cosiddette situazioni critiche (immissioni moleste) che dovessero incidere negativamente sulla vita quotidiana di qualsiasi cittadino.

Essa, infatti, stabilendo i parametri ambientalmente accettabili dal punto di vista acustico, sancisce a tutti gli effetti anche il contenuto tecnico della norma per la vera valutazione del disturbo (criterio differenziale ecc.), divenendo lo strumento tecnico per chiunque al fine di difendere un proprio diritto acquisito alla quiete e al riposo.

Il Piano della zonizzazione acustica diviene pertanto, a tutti gli effetti, uno strumento della programmazione territoriale, attraverso il quale verificare e governare lo stato di fatto e prevedere la compatibilità di futuri interventi sul territorio.

I limiti di zona hanno sinteticamente i seguenti scopi:

- costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti;
- garantire la protezione di zone poco rumorose;
- promuovere il risanamento di situazioni eccessivamente rumorose;
- costituire un parametro di riferimento per la progettazione di nuove aree di sviluppo urbanistico.

2. METODOLOGIA APPLICATA

Il lavoro è stato svolto sviluppando tre macrofasi di progetto, ossia:

- raccolta di dati e documenti disponibili e analisi dei caratteri prevalenti e delle peculiarità del territorio su cui intervenire;
- rilevazione dello stato di fatto con evidenza dei punti critici;
- sintesi di tutti i dati raccolti e conclusioni convergenti in un primo disegno di zonizzazione.

Sulla scorta dei documenti disponibili e dell'analisi del territorio, di concerto con l'Amministrazione comunale, è stata sviluppata un'analisi dei punti critici evidenziati e uno studio delle scelte di pianificazione del territorio contenute nel PRG e nella pianificazione territoriale attualmente in essere, alle quali, i tecnici impegnati nella redazione della presente zonizzazione, hanno dedicato particolare attenzione.

Il lavoro di raccolta dati, analisi e sintesi del documento si è svolto comprendendo in particolare:

- raccolta e analisi della documentazione esistente (PRG vigente, indagini sullo stato di fatto, verifica dei contenuti del vigente PRG, verifica dei contenuti di progetto della pianificazione sovracomunale);
- sopralluoghi tecnico-conoscitivi effettuati sul territorio comunale;
- verifica dei principali assi di comunicazione;
- prima individuazione delle classi I, V, VI in base ai contenuti del PRG vigente;
- individuazione delle Classi II, III, IV ;
- analisi di eventuali problemi in fase di assegnazione di determinate classi;
- verifica della coerenza della classificazione acustica con il PRG al fine di

evidenziare necessità di risanamenti acustici;

- verifica dei risultati e proposta di zonizzazione;
- redazione delle Norme tecniche di attuazione del Piano.

Non sono state eseguiti rilievi fonometrici in quanto in prossimità delle zone abitate o di altri recettori, non sono presenti elementi che potrebbero costituire criticità per la definizione della zonizzazione acustica.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 12 del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n.38-110Leg. afferma che i comuni sono tenuti a provvedere alla zonizzazione acustica del territorio di propria competenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n.447; lo stesso articolo prevede inoltre che la zonizzazione acustica possa essere definita dal piano regolatore generale o dalle relative varianti.

L'art. 4 della legge 26 ottobre 1995 n.447 demanda alle regioni la definizione, con legge, dei criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a) della stessa legge, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art. 2 comma 1 lettera h. La suddetta legge n.447 prevede da parte dei comuni nel caso del superamento dei valori di attenzione definiti all'art. 2 comma 1 lettera g, la predisposizione di piani di risanamento (art. 7).

Fino all'emanazione dei regolamenti e delle disposizioni della legge n.447/1995 vengono applicate le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Di seguito si riportano le normative statali e provinciali di riferimento.

Codice penale RD 1398 del 19/10/1930 - Art. 659 -

Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

Codice civile RD 262 del 16/03/1942 - Art. 262 -

Immissioni

DPR 30 marzo 2004 n.142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n.447

<u>DPCM 14 novembre 1997</u>	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
<u>D.M. 11 dicembre 1996</u>	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
<u>Legge 26 ottobre 1995 n.447</u>	Legge quadro sull'inquinamento acustico
<u>Deliberazione Giunta Provinciale di Trento 11 dicembre 1998 n. 14002</u>	Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991 n.6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico
<u>Legge Provinciale 11 settembre 1998 n.10</u>	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998
<u>DPGP 26 novembre 1998 n.38-110/Leg.</u>	Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n.10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
<u>DPGP 4 agosto 1992 n.12/65/Leg. e ss.mm.</u>	Approvazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 18 marzo 1991 n.6: Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico
<u>Legge Provinciale 18 marzo 1991 n. 6 e ss. mm.</u>	Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico

4. IL TERRITORIO COMUNALE

4.1 Inquadramento territoriale

Il territorio comunale di Bocenago ha una forma approssimativamente a rombo e si estende su una superficie di 8,46 km². Il Comune è situato nella valle Rendena e territorialmente confina con i comuni di Strembo, Caderzone, Giustino, Massimeno, Bleggio Inferiore, Stenico e Montagne.

La sede comunale dista circa 58 Km da Trento ed ha un'altimetria media di 750 m.s.l.m..

Il territorio è caratterizzato da una prevalente naturalità rispetto alle zone urbanizzate, con prevalenza delle zone a prato, bosco e con una consistente superficie facente parte del Parco Naturale Adamello Brenta.

Il territorio urbanizzato è prevalentemente dislocato in direzione dell'arteria principale di fondovalle, la S.S. 239 anche se in posizione decentrata dall'asse viario. La S.S. 239 permette la comunicazione dei comuni più settentrionali e le stazioni turistiche della valle Rendena con il capoluogo di Provincia. L'abitato di Bocenago è attraversato dalla s.p. 236 che tuttavia riveste importanza prevalentemente locale; infatti la funzione di collegamento intercomunale, grazie a suo potenziamento e alla realizzazione del tratto extraurbano, è rivestita dalla s.s. 239. Nel territorio comunale montano si trovano isolati edificati di antica origine sparsi eterogeneamente. Un tempo queste costruzioni venivano utilizzate durante il mantenimento dei pascoli e delle zone coltivate. Ora la pressoché totalità di questi antichi edifici non è utilizzata saltuariamente e per brevi periodi.

Nel centro abitato principale si trovano le strutture di servizio come ad esempio gli uffici amministrativi, i negozi, i bar e le strutture alberghiere. Queste attività sono dislocate lungo la strada locale che taglia longitudinalmente (da sud a nord) l'abitato di Bocenago.

Sul territorio comunale sono individuate delle aree adibite a lavorazioni artigianali, queste occupano una posizione decentrata rispetto allo sviluppo del centro abitato.

In particolare l'attività di lavorazioni inerti presso il fiume Sarca è localizzata oltre la strada di fondovalle e confina esclusivamente con un'area fluviale di scarso valore naturalistico. Una seconda area adibita ad attività industriale è ubicata a sud dell'abitato e lontana dalle abitazioni.

4.2 Aree particolarmente protette

Per aree particolarmente protette si intendono quelle zone in cui la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione ovvero: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

A questa categoria sono iscrivibili anche le aree di territorio naturale, ove è scarsa o assente la presenza antropica, ma vulnerabili per la presenza di fauna particolare come ad esempio nel Parco Naturale, nei Biotopi e SIC.

Del territorio comunale sono qualificabili come aree particolarmente protette quelle individuate dal P.R.G. del comune di Bocenago come aree di tutela ambientale in conformità al Piano Urbanistico Provinciale, ovvero quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

Sul territorio comunale non sono attualmente presenti recettori sensibili come case di cura, strutture scolastiche, asili o case protette per anziani; il P.R.G. non individua espressamente porzioni di territorio destinate esclusivamente a tale scopo.

4.3 Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale sono quelle aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Le aree del territorio comunale di Bocenago corrispondenti ai requisiti sopra riportati sono quelle relative alla porzione di centro abitato maggiormente distanti dalla strada locale e quindi maggiormente distanti dalle attività di servizio e di intrattenimento. Sono inoltre inserite in questa categoria le zone del territorio caratterizzate da antichi edificati con un certo grado di agglomerazione (gruppi di case da monte) ove è probabile che per il mantenimento delle pertinenze vengano utilizzati saltuariamente mezzi motorizzati.

4.4 Aree di tipo misto

Rientrano in questa tipologia le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali ed aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici ovvero:

le aree comunali limitrofe alla strada di fondovalle (S.S 239)

le aree del centro abitato principale limitatamente ad una zona nastriforme che si sviluppa lungo la s.p. 236 con funzione locale; in questa area sono localizzate le attività di servizio e di intrattenimento.

4.5 Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Nel comune di Bocenago è stata inserita in questa zona un'unica area ubicata a nord dell'abitato, in quest'area il PRG prevede un'attività artigianale in prossimità di edifici abitativi.

4.6 Aree prevalentemente industriale

Questo tipo di aree hanno sono prevalentemente destinate allo svolgimento di attività produttive industriali, tuttavia si rileva la presenza di abitazioni, seppur minoritaria rispetto alla densità di attività produttive.

Il P.R.G. del comune di Bocenago individua un'area a sud dell'abitato ad uso industriale artigianale con limitata presenza di abitazioni.

4.7 Aree esclusivamente industriale

Possono essere considerate rientranti in questa categoria tutte le area destinate attualmente od in futuro in modo esclusivo ad attività industriali e quindi prive di insediamenti abitativi.

Nel comune di Bocenago presso il fiume Sarca è presente un'attività di lavorazione degli inerti, in questo caso le abitazioni non sono presenti.

Il P.R.G. di Bocenago non prevede di concentrare in un'unica zona industriale le attività presenti o future.

4.8 Le infrastrutture viarie

Il territorio del comune di Bocenago è percorso longitudinalmente (da Nord a Sud) e marginalmente lungo il confine occidentale, da una strada di fondovalle, la SS 239, che collega i comuni della valle Rendena e costituisce l'asse principale per le località turistiche; questa strada extraurbana che coerentemente alla classificazione del DPR n.142 del 30 marzo 2004, rientra nella classe C ovvero (strada extraurbana secondaria) è definita nel PRG come di 3^a categoria e distinguibile nella cartografia dello stesso piano urbanistico da una linea tratteggiata di colore blu.

Oltre alla strada di fondovalle vi è una rete di strade locali ad uso prevalentemente interno, il PRG individua un tratto di marcata importanza

ascrivendolo alla 4^a classe. Questo tratto è individuato sulla cartografia del PRG con il colore verde e diparte dalla S.S. 239, in prossimità con il collegamento con il comune di Strembo, salendo fino a raccordarsi alla strada locale che taglia longitudinalmente l'abitato di Bocenago e che conduce al campo da golf. Viste le caratteristiche costruttive e gli usi della stessa di concerto con le definizioni del DPR n.142 del 30 marzo 2004 questo tratto è definibile come strada urbana di quartiere (Classe E).

Tutte le altre strade del territorio, ovvero le strade di accesso alle abitazioni e quelle di collegamento con gli agglomerati periferici nonché con le case da monte e i fondi agricoli, sono definite, di concerto con quanto previsto dal DPR n.142 del 30 marzo 2004, come strade locali (classe F).

5. CLASSIFICAZIONE

Di seguito si riporta la classificazione del territorio comunale di Bocenago, le aree competenti ad ogni classe sono rappresentate graficamente nelle tavole allegate al presente piano; per le definizioni delle classi secondo la vigente normativa, si rimanda all'art.1 delle norme tecniche del presente Piano.

Per quanto riguarda i limiti di emissione equivalente competenti a ciascuna classe acustica di riferimento nei periodi notturno e diurno si rimanda alle norme tecniche del presente piano (art. 1 lettera a).

5.1 Classe I

Sono inserite in questa classe tutte quelle zone dove per particolari motivi di tutela ambientale o per rispetto delle attività cui le aree sono naturalmente deputate vi è la necessità di mantenere un livello particolarmente basso di emissioni sonore.

Sono da considerarsi aree particolarmente protette:

- le aree facenti parte del Parco Adamello Brenta,
- le fasce di interesse ambientale a prato, pascolo
- il territorio boschivo in generale quando non adiacente alla viabilità o agli agglomerati urbani

Non sono incluse in questa categoria le aree a verde pubblico o aree verdi attrezzate in corrispondenza dei centri abitati in quanto la quiete non è da ritenersi un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione.

Le aree rientranti nella Classe I sono definite con maggior dettaglio nelle tavole allegate al presente piano Tav. I (Classificazione acustica del territorio comunale di Bocenago).

5.2 Classe II

Sono inserite in questa classe tutte le aree ove vi è la presenza di abitazioni (o case da monte) reciprocamente vicine; in queste aree per il mantenimento delle pertinenze possono essere utilizzate attrezzature

motorizzate stagionalmente, mentre altre zone con edifici aventi distanza reciproca maggiore sono inserite in classe I in quanto le emissioni acustiche non producono effetti significativi sul vicinato.

Sono pure inserite in classe due le abitazioni del centro abitato principale ma lontane dall'asse della strada locale ove sono ubicate le attività di servizio ed intrattenimento.

Le aree rientranti nella Classe II sono definite con maggior dettaglio nelle tavole allegate al presente piano Tav. I (Classificazione acustica del territorio comunale di Bocenago).

5.3 Classe III

In questa classe sono inserite le aree adiacenti alla strada di fondovalle e le abitazioni che si affacciano lungo la strada locale di attraversamento dell'abitato dove sono dislocate le attività di servizio e intrattenimento, queste costituiscono possibili fonti di emissione sonora.

Le aree rientranti nella Classe III sono definite con maggior dettaglio nelle tavole allegate al presente piano Tav. I (Classificazione acustica del territorio comunale di Bocenago).

5.4 Classe IV

In ragione del tipo di attività (artigianale) che viene svolta e dalla presenza di abitazioni nei lotti limitrofi, è stata attribuita la IV classe all'area a nord dell'abitato di Bocenago che nel PRG è stata indicata come attività di categoria n°18 (uso industriale o artigianale di carattere locale).

Le aree rientranti nella Classe IV sono definite con maggior dettaglio nelle tavole allegate al presente piano Tav. I (Classificazione acustica del territorio comunale di Bocenago).

5.5 Classe V

Sul territorio comunale di Bocenago è stata individuata un'unica area inquadrabile come di classe IV, quest'area localizzata a valle dell'abitato di

Bocenago è costituita dalla esclusiva presenza di edificato che il PRG destina ad uso industriale o artigianale di interesse locale (attività di categoria n°18), risultano invece assenti edifici residenziali. Le aree rientranti nella Classe V sono definite con maggior dettaglio nelle tavole allegate al presente piano Tav. I (Classificazione acustica del territorio comunale di Bocenago).

5.6 Classe VI

Sul territorio comunale di Bocenago il PRG destina un'area in prossimità del fiume Sarca, a impianti di stoccaggio, trattamento inerti e betonaggio ed individuata nel PRG con la sigla 35. Nell'area e in quelle limitrofe non sono individuate abitazioni o recettori sensibili, l'area fluviale inoltre riveste scarso valore naturalistico, pertanto l'area è inserita in classe VI.

L'area rientrante nella Classe VI è definita con maggior dettaglio nelle tavole allegate al presente piano Tav. I (Classificazione acustica del territorio comunale di Bocenago).

5.7 Classi stradali e fasce di pertinenza

Per fissare le fasce di pertinenza acustica lungo le strade è necessario operare una classificazione delle stesse in ragione delle dimensioni e dell'utilizzo delle stesse. Il comune di Bocenago ha classificato nel PRG le arterie stradali come descritto nel capitolo 4; tenuto conto di quanto illustrato e delle definizioni di cui al D.P.R. n142 del 30 marzo 2004 è stata individuata per la strada di classe C una fascia di pertinenza suddivisa in due fasce:

una fascia A più vicina all'infrastruttura viaria di estensione pari a 100 metri

una fascia B più distante dall'infrastruttura viaria pari a 50 metri.

Le suddette fasce di pertinenza sono evidenziate nella cartografia allegata al piano.

In queste fasce si applicano i limiti di emissione previsti nella tabella:
Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per

strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) facente parte delle norme tecniche allegate.

Per le strade definite nel capitolo 4 come locali (categoria F) e urbana di quartiere (classe E), non sono evidenziate in cartografia le linee di demarcazione delle fasce di pertinenza acustica, intendendosi qui applicate delle fasce di ampiezza pari a 30 metri dal ciglio stradale ed i limiti previsti dalle tabelle riportate nelle norme tecniche.

Le fasce di pertinenza acustica non costituiscono elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma sono delle zone nastriformi che seguono il tragitto stradale e si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri riportati, andando a costituire in pratica delle “fasce di esenzione” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale sulla viabilità interessata. Queste esenzioni sono da ritenersi applicabili rispetto al limite di zona locale individuato dalla classe di appartenenza dell’area territoriale con cui la suddetta viabilità interferisce, limitatamente al traffico veicolare pertanto non sono applicabili all’insieme di tutte le altre sorgenti extraveicolari che dovranno rispettare i limiti imposti per la classe di appartenenza.

La posizione e l'estensione spaziale delle fasce di pertinenza acustica individuate sono riportate nella Tav. I (Classificazione acustica del territorio comunale di Bocenago).

5.8 Fasce di transizione

Sono state definite due fasce di transizione, o di attenuazione, di appropriata dimensione interposte fra zone di classi acustiche aventi differenze di limiti di pressione sonora eccedenti i 5 dB. In particolare sono state individuate:

la prima fascia di estensione pari a 100 metri in corrispondenza della stazione di betonaggio e trattamento inerti in prossimità del fiume Sarca, per separare l’area di classe VI dalle aree limitrofe,

la seconda di estensione pari a 30 metri in corrispondenza della zona di classe V a sud dell'abitato di Bocenago, per consentire l'attenuazione dalla classe V a quella delle aree limitrofe.

Le fasce di transizione o di attenuazione, in ragione dell'assenza di particolari recettori presenti nell'area interessata e della distanza dei recettori presenti nelle aree adiacenti sono ritenute di ampiezza adeguata per la tutela dei recettori.

6. NORME TECNICHE

Art.1 Definizioni

a) Descrizione della Classi acustiche come definite dal DPCM 01/03/91, L.447/95 e DPCM 14/11/97.

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale, aree scolastiche, aree ospedaliere, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Risultano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa densità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori dei Limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento - Leq in dB(A) applicati alle sei classi di riferimento.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): **5 dB(A)** durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00); **3 dB(A)** durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

b) per quanto riguarda le definizioni degli elementi infrastrutturali costituenti la viabilità vale quanto definito dal DPR 30 marzo 2004 n.142 e all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; in particolare si intende:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con

apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopeditonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 – norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole^(*), ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per *strade esistenti e assimilabili* (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

Nel territorio comunale di Bocenago, per le fasce di pertinenza acustica delle strade di classe F si applicano i seguenti limiti:

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
F – locale		30	55	45	60	50

c) In conformità alla L. 447/95, al DPCM 01/03/91 e al DPCM 14/11/97 vengono assunte le seguenti definizioni.

Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute pubblica deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 277/91 salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive).

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie,

aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

Valori limite di emissione: il rumore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente.

Valori di qualità: i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità previste per la misura del rumore ambientale

Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \cdot \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurato in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A): è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB (A)}$$

dove $P_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC n.651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq(A),T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo ($L_D = L_A - L_R$)

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano udibili e strumentalmente rilevabili.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in

due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione (T_o): è un periodo di tempo compreso nel T_R nel quale si verificano le condizioni di misura che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_m): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura pari o minori al tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli statistici cumulativi (L_n): sono i livelli superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misurazione.

Art. 2 Zonizzazione acustica del territorio comunale

Ai fini del presente Piano, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche del precedente paragrafo e riportate nelle tavole planimetriche.

Coerentemente con quanto previsto dagli art.4 lettera a) della L.447/95 e art.2 c.2 del DPCM 01/03/91, si è assunto come criterio di riferimento ai fini della zonizzazione acustica, che zone confinanti, anche appartenenti a comuni limitrofi, non possano assumere limiti assoluti che differiscano più di 5 dB(A).

Tuttavia vista la marcata omogeneità di usi di ampie porzioni del territorio, non sono state delineate “fasce di attenuazione”.

art. 3 Competenze dell'Amministrazione Comunale

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli artt.6 e 14 della L. 447/95:

1. la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
2. il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
3. l'adozione, ai sensi dell'art.7 della L. 447/95, dove necessario, dei “Piani di risanamento”;
4. il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e

infrastrutture adibite ad attività produttive sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e di nulla osta all'esercizio;

5. la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 285 del 30/04/92;
6. il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga ai limiti stabiliti per attività di carattere temporaneo quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi nonché alle attività che si svolgono su aree precisate da destinarsi a spettacoli temporanei, ovvero mobili.

Art.4 Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico

Ai sensi dell'art.1 c.4 del DPCM 01/03/91 e art.6 c.1 lettera h) della L.447/95, il Sindaco è competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.

Si tratta di attività quali, ad es., cantieri edili, circhi, luna park, manifestazioni sportive e ricreative, concerti all'aperto, discoteche estive all'aperto, mercatini ambulanti ecc.

Per tali attività possono essere derogati e superati i valori limite di immissione fissati dalla zonizzazione acustica.

Il Sindaco può prescrivere accorgimenti, su parere del competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL, al fine di limitare il rumore.

Il Sindaco può altresì ordinare limitazioni d'orario.

Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;

- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Le prescrizioni devono essere parte integrante dell'autorizzazione.

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere corredata dall'indicazione dell'ubicazione dell'attività rumorosa, dalla sua durata, dall'elenco dei macchinari utilizzati e la loro conformità al D.M. 588/87, dall'elenco delle sorgenti sonore, dalla descrizione dell'attività svolta e dagli accorgimenti tecnici ed organizzativi messi in atto per minimizzare le emissioni rumorose.

In talune particolari situazioni, su richiesta del Sindaco, e/o del Servizio del Dipartimento di Prevenzione della ASL potrà essere altresì richiesta una previsione di impatto acustico.

Art.5 - Requisiti acustici passivi degli edifici e sorgenti sonore interne

I requisiti acustici passivi degli edifici e le sorgenti sonore interne ai medesimi dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

Art.6 - Impianti a Ciclo produttivo Continuo

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo si applicano le norme contenute nel Decreto 11 dicembre 1996.

Art.7 - Procedure per l'adozione della classificazione

Le normative in campo acustico non prevedono specificatamente un iter da seguire per l'adozione dei piani di zonizzazione, tuttavia il piano della zonizzazione è inquadrabile come un piano di settore, per la sua adozione è applicabile quanto disposto dal Decreto del Presidente della Regione del 1/02/2005 n.3/L *Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige*, pubblicato sul Supplemento n. 1 al B.U.R. n. 9/I-II del 1.3.2005.

In particolare del suddetto decreto sono applicabili gli art. 26 (attribuzioni del Consiglio Comunale) e art. 79 (pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni).

Art.8 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento emissioni sonore, ivi compresa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 9 Sanzioni

Ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.10 della Legge 447/95.

Per quanto riguarda l'inottemperanza ai provvedimenti legittimamente adottati dal Sindaco si applica quanto previsto ai sensi dell'art.9 Legge 447/95, ferme restando le responsabilità penali per quanto previsto dall'art.650 C.P.

Art. 10 Validità del Piano

Il presente Piano della zonizzazione acustica del territorio comunale assoggetta alle proprie indicazioni tutte le attività che si svolgono sul territorio medesimo.

Le indicazioni contenute all'interno del Piano hanno valore di norma.

Lo schema di zonizzazione viene riportato su planimetria in scala opportuna e farà fede salvo contrasto con la norma scritta che prevale.

7. CERTIFICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE

Su incarico del comune di Bocenago, ha redatto il presente Piano della zonizzazione acustica la società di consulenza CET Soc. Coop. con sede in Sponda Trentina 18, 38014 Trento (TN).

Hanno realizzato il presente Piano i sottoscritti tecnici:

dott. Laffi Luca

Tecnico competente Acustica Ambientale

ing. Jr. Dallapiccola Christian

Ingegnere per l'Ambiente e il Territorio



ALLEGATI

Gli allegati di seguito elencati sono facenti parte integrante del presente piano della zonizzazione del comune di Bocenago.

ALLEGATO 1	CERTIFICATO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ALLEGATO 2	TAVOLA I CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI BOCENAGO

ALLEGATO 1 CERTIFICATO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Riconoscimento della qualifica di «tecnico competente in acustica»

ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dell'art. 14 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg.

La Commissione esaminatrice per la valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica composta da:

Il Presidente
ing. **Enrico Toso**

I Commissari
Prof. Paolo Baggio
geom. **Luciano Mattevi**
dott.ssa **Giuliana Pellizzari**

- visti i requisiti e le condizioni di ammissibilità richiesti della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- preso atto delle modalità di esame e di valutazione delle domande stabiliti dall'art. 2, comma 6 e seguenti, della legge suddetta, nonché dall'art. 2 del D.M. 31 marzo 1998;
- riscontrata la sussistenza dei requisiti individuati dalla commissione di cui sopra;

ha proceduto alla valutazione della domanda pervenuta, al termine della quale ha riconosciuto al signor

Luca Laffi


la qualifica di

«TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA»

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

- ing. Enrico Toso -

Trento li, 06 OTT 2004

 IL PRESIDENTE ing. Enrico Toso 06 OTT 2006				
Rinnovo	Rinnovo	Rinnovo	Rinnovo	Rinnovo



AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - SETTORE TECNICO

Via Mantova, 16 – 38100 TRENTO

Tel. 0461-497703 Fax 0461-236574

e.mail: appa@provincia.tn.it